



Riunione del 18 Settembre 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 03**

**02.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:  
MONTAGNINO FABRIZIO n.q. Presidente p.t. Ass.Pol. UISP Albaverde  
SOC. ASS.POL.UISP ALBAVERDE n.p. Presidente p.t.**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente  
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente  
- Avv. Valeria Coppola - Componente-Estensoresore

Con relazione *ex art.* 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, II co., R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- per **Montagnino Fabrizio**, *“violazione degli artt. 9, 16 e 18 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 49 lett. f) e 55 Reg. Giur. per aver pubblicato in data 20.05.2013 l'articolo sul sito ufficiale della società Ass. Pol. UISP Albaverde Volley Caltanissetta, dal medesimo rappresentata nella qualità di Presidente pro-tempore, relativo al commento sull'operato arbitrare dei direttori di gara Giovanni Urso e Antonino Tanania a danno della loro immagine e decoro del seguente tenore letterale: “pericolo ad Altofonte: attenti a quei due.....nell'epilogo finale resta il sospetto di non aver giocato ad armi pari .....non possiamo non gridare il nostro sdegno per l'indecoso arbitraggio di Giovanni Urso ( dal 2007 nei ruoli regionali) e Antonino Tanania (dal 2012 addirittura nei ruoli nazionali) ..... per poi trovarci in trasferta quasi sempre arbitri della “porta accanto” .....nelle fasi iniziali della gara il primo arbitro ha “intimidito” la palleggiatrice .....abbiamo assistito all'invenzione di un poker di decisioni ..... con fischi in libertà .....insomma per inadeguatezza o per cattiva fede i due fischietti sono da cancellare dai ruoli” nonché per aver pubblicato nel predetto articolo le fotografie dei direttori di gara interessati riprese dal sito del CR Fipav Sicilia senza ottenere il necessario consenso espresso alla loro utilizzazione anche dei diretti interessati”;*

- per l'**Ass. Pol. UISP Albaverde Volley**, in persona del Presidente pro-tempore, la violazione degli artt. 9, 16 e 18 Statuto Fipav, 2 R.A.T., 49 lett. f) e 55 Reg. Giur. Per i fatti già contestati al Sig. Montagnino.

La C.G.N. deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli odierni incolpati all'udienza del 18 settembre 2013 alla quale nessuno compariva per gli stessi, nonostante ritualmente convocati.



### **La Commissione Giudicante Nazionale**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art. 72 lett. c)* R.G. di sospensione da ogni attività federale per mesi sei per il Sig. Montagnino Fabrizio e della multa di 1.000,00 € per il Sodalizio;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dagli incolpati;

### **OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 21 maggio 2013 con la quale il Comitato Regionale Sicilia inviava alla Procura Federale la mail inoltrata dagli Ufficiali di gara Sig.ri Giovanni Urso e Antonino Tanania, con la quale gli stessi denunciavano il contenuto dell'articolo pubblicato in data 20 maggio 2013, unitamente alle fotografie degli arbitri medesimi, sul sito ufficiale della società UISP Albaverde Volley Caltanissetta, in quanto offensivo dell'onore e del decoro della loro persona e della loro professionalità.

A seguito della comunicazione dell'avvio delle indagini da parte della Procura Federale, gli incolpati facevano pervenire le proprie deduzioni difensive con lettera del 4 luglio 2013.

Chiusa la fase istruttoria la Procura formalizzava il deferimento degli incolpati davanti a questa Commissione con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

La scrivente Commissione, letta la nota difensiva depositata in data 16 settembre 2013 dal Presidente della Soc. UISP Albaverde Volley Caltanissetta, Sig. Montagnino, ritiene opportuno esaminare la portata offensiva o meno delle esternazioni apparse sul Sito web ufficiale del Sodalizio contro gli arbitri Urso e Tanania.

Anche da una mera lettura dell'articolo, è evidente che tali commenti esulano di gran lunga dall'alveo del riconosciuto diritto di critica ed appaiono ancora più gravi siccome espressi in un contesto pubblico e ufficiale come quello della pagina web di un sodalizio sportivo, accessibile da tutta la collettività sportiva e non.

Il tono, il contenuto e i commenti ledono indubbiamente il decoro della Federazione in genere ed in particolare della classe arbitrale, tacciata di essere incompetente (*...non possiamo non gridare il nostro sdegno per l'indecoroso arbitraggio di Giovanni Urso, dal 2007 nei ruoli regionali, e Antonino Tanania, dal 2012 addirittura nei ruoli nazionali*), prevaricatrice (*...il primo arbitro ha "intimidito" la palleggiatrice*), scarsa (*...abbiamo assistito all'invenzione di un poker di decisioni, con fischi in libertà*), finanche corrotta (*...insomma per inadeguatezza o per cattiva fede i due fischietti sono da cancellare dai ruoli*).

La circostanza attenuante invocata dall'odierno deferito (*"...le considerazioni che, se inquadrare in un contesto generale senza estrapolare frasi che prese singolarmente assumono significati assoluti, non sono offensive ma sicuramente critiche nei confronti di una condotta arbitrale assolutamente inadeguata..."*) non



sussiste nella fattispecie in esame sia perché ciascun termine utilizzato contribuisce a “colorare” maggiormente la descrizione dei fatti oggetto dell’articolo contestato, minando il decoro e l’affidabilità morale dei due direttori

di gara, con grave offesa alla loro professionalità, sia per le modalità di esternazione dei commenti ivi contenuti, come il titolo del testo, evidenziato in grassetto: “*Pericolo ad Altofonte: Attenti a quei due!*”, teso ancor di più a sottolineare la presunta incapacità dei due arbitri.

Inoltre, l’inserimento delle fotografie che ritraggono i due Direttori di gara, contribuendo all’identificazione dei due soggetti, dimostra inequivocabilmente l’intenzione dell’associazione di rivolgere le proprie accuse dispregiative sulle persone degli arbitri Urso e Tanania, aggravando in maniera determinante la posizione del sodalizio sportivo.

In ogni caso, qualsiasi rimostranza, doglianza o semplice critica su asseriti errori arbitrali e/o sulla preparazione tecnica degli stessi non può in alcun modo giustificare un contegno che lungi dall’essere anche minimamente di “sprono” al fine di ridurre gli errori della classe arbitrale (come sostenuto nelle difese del Sig. Montagnino) si pone come altamente offensivo e lesivo della dignità della persona oltre che del direttore di gara.

Per tali motivi, dall’illecito contestato, ancorché le dichiarazioni sono state rese dall’addetto stampa che gestisce il Sito del Sodalizio *de quo* (così come ammesso dal Presidente Montagnino nella propria difesa), discende la responsabilità disciplinare del Sodalizio, unitamente a quella del Presidente, avendo entrambi i soggetti contravenuto all’obbligo di vigilare su quanto pubblicato sul Sito web della Soc. UISP Albaverde Volley Caltanissetta.

Per le suesposte ragioni, la scrivente Commissione – non avendo gli incolpati dato il minimo segno di voler rimediare al fatto contestato, neppure mediante la rimozione dell’articolo in questione, a tutt’oggi ancor presente nell’archivio del Sito web – non può non condividere in pieno le richieste sanzionatorie della Procura Federale.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico Presidente Fabrizio Montagnino la sospensione da ogni attività federale per mesi sei e per la Soc. UISP Albaverde Volley Caltanissetta la multa di € 1.000,00.

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Thomas Martone

Roma, 24 Settembre 2013